



## **AUTOTRASPORTO** **Obblighi dei datori** **di lavoro e dei lavoratori**

**L'**

articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa”.

Con la contestazione degli articoli 174 e 179 del Codice della Strada, nonché delle violazioni al D. Lgs. n. 144/08 e alla Legge n. 727/78 possono essere ricondotte, sia al datore di lavoro che al lavoratore dipendente, una serie di infrazioni aventi carattere amministrativo e/o penale. Ad esempio, lo stesso art. 174 CdS, al comma 14, dispone che “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324,00 a euro 1.294,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato” (il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale con circolare n. 300/A/4688/12/111/20/3 del 20 giugno 2012 ha precisato che “Con riferimento alla nota del 28.03.2012, stesso oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1), nel confermare la totale disponibilità di questa Direzione a qualsivoglia iniziativa di carattere legislativo avente lo scopo di attenuare il rigore sanzionatorio conseguente

all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni alle imprese che, in violazione del comma 14 dell'art. 174, organizzano il lavoro dei propri dipendenti o comunque non effettuano quell'attività di istruzione e di controllo volta ad impedire il superamento dei periodi di guida e la non effettuazione dei periodi di riposo, si ritiene tuttavia di non poter condividere, a legislazione vigente, le conclusioni cui giunge codesta Associazione. L'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 pone, infatti, a carico dell'impresa precisi obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano rispettate le disposizioni del Regolamento in esame. Pertanto, da ogni violazione riscontrata non può non dedursi un difetto di organizzazione dell'attività, ovvero un'assenza o insufficienza di formazione e/o controllo. Resta salva la possibilità per l'impresa di dimostrare il contrario in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo. Si fa presente, peraltro, che ove ne ricorrano le condizioni, in presenza di più violazioni riconducibili ad un'unica azione od omissione, l'impresa potrà richiedere l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 198 del Codice della Strada").

Si riportano i principali riferimenti normativi in merito alle specifiche forme di responsabilità e agli obblighi posti a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione e l'informazione al personale dipendente dell'impresa.

**DM 31 marzo 2006**  
**Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/98**

Art. 2: "Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso".

**CCNL 26 gennaio 2011 Autotrasportatori**

Art. 20 comma 9: "L'azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull'utilizzo del cronotachigrafo".

Art. 28 comma 2: "L'autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo ovvero della carta tachigrafica".

Art. 32 Provvedimenti disciplinari: "Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione

da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;  
 d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni".

Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:

- dell'autista che compili o che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica;
- dell'autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di controllo;
- del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo.

Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate.

Art. 32 Licenziamenti: "I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.

Il licenziamento disciplinare può essere adottato:  
 • nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli.

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**  
**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**

Art. 36 comma 2: "Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia".

Le sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente in relazione all'art. 36, commi 1 e 2, sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (la sanzione ha carattere penale) - Art. 55, comma 5, lettera c).

Art. 20 comma 2: "Il lavoratori devono in particolare:

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro".

Le sanzioni previste per il lavoratore in relazione all'art. 20, comma 2, lettere c), f), h) sono: arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00 (la sanzione ha carattere penale) - Art. 59, comma 1, lettera a). ■

**\*Sostituto Commissario della Polizia Stradale**